




CAPO IX
TERRENI LATERALI ALLE STRADE

Art. 54 - Occupazione delle strade

1. Senza la concessione dell'Ente competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade pubbliche o ad uso pubblico.
2. In caso di autorizzazione all'occupazione, nell'atto concessorio devono essere riportati la località, l'estensione, la durata ed il tipo dell'occupazione oltre all'eventuale canone o tassa pagata.
3. E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio alternativo comodo agli aventi diritto o agli autorizzati.

Art. 55 - Lavorazioni agricole ai bordi delle strade

1. E' vietato occupare le strade pubbliche o di uso pubblico con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agricole.
2. Fatte salve diverse prescrizioni, le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade pubbliche o di uso pubblico dovranno avere le seguenti limitazioni:
 - a) distanza minima di 1,50 metri dal ciglio del fossato laterale a bordo strada, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
 - b) distanza minima di 3,00 metri dal ciglio strada in mancanza del fossato laterale, per arature in senso trasversale alla strada, onde garantire la manovra delle macchine operatrici al di fuori della sede stradale;
 - c) distanza minima di 1,50 metro dal ciglio strada in mancanza del fossato laterale per le arature in senso longitudinale alla strada.
- 3.



Art. 56 - Realizzazione di serre e strutture similari ai bordi delle strade vicinali

1. Fatte salve le distanze previste dalle N.T.A. del P.R.G. per le strade provinciali e comunali, ai bordi delle strade vicinali le serre mobili, i tunnel e le strutture similari di nuovo impianto, essendo strutture mobili, dovranno essere realizzati rispettando:
 - a) una distanza di almeno 5,00 metri dal ciglio del fossato laterale a bordo strada (anche se quest'ultimo è di proprietà), onde permettere il passaggio delle macchine per la pulizia e manutenzione del fossato;
 - b) una distanza di 5,00 metri dal ciglio della strada in mancanza del fossato.

Le distanze sopra prescritte vanno calcolate dal punto di massimo ingombro di ogni parte delle serre mobili, dei tunnel e delle strutture similari verso il fronte stradale (porte in posizione aperta, teli laterali in posizione sollevata, ecc.).

Art. 57 - Pulizia delle strade pubbliche o di uso pubblico

1. E' vietato insudiciare le strade nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o di altre attività in genere o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli. Qualora ciò avvenisse, i responsabili del fatto dovranno provvedere immediatamente alla pulizia della strada.
2. Per rispettare il disposto del 1. comma del presente articolo e per evitare la perdita sulla sede stradale di residui pericolosi per la circolazione, tutti i mezzi semoventi devono essere preventivamente puliti prima di essere messi in circolazione su strada.

Art. 58 - Accessi e diramazioni

1. Non possono essere formati nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali o vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione del Comune.
2. E' vietato accedere o uscire dai terreni al di fuori degli esistenti passaggi d'accesso.

Art. 59 - Passerelle e ponticelli per accesso a fondi privati

1. La costruzione e manutenzione di passerelle e ponticelli su fossati a bordo di strade pubbliche o di uso pubblico, anche ove i fossati siano di proprietà pubblica, deve avvenire da parte dei proprietari dei fondi serviti da tali strutture. La loro costruzione va eseguita senza impedire il normale deflusso delle acque e deve essere autorizzata dall'Ente proprietario o gestore del corso d'acqua sottostante. Nel caso dei fossi privati il parere tecnico sull'opera per verificare la compatibilità idraulica va richiesto al Consorzio di Bonifica.

Art. 60 - Alberi, siepi e coltivazioni prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico

1. I proprietari o conduttori di fondi o di giardini sono obbligati a tenere controllati e regolati gli alberi, le siepi e le coltivazioni arboree ed arbustive prospicienti le strade, al fine di evitare che lo sviluppo delle piante o dei rami vada a creare rischi per la pubblica incolumità e la circolazione stradale, o vada a restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i fossati e canali di scolo, o vada a compromettere la leggibilità dei segnali.
2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta o il fossato a bordo strada da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da alberi, siepi o coltivazioni arboree ed arbustive posti in loro proprietà.
3. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
4. I proprietari frontisti di strade con piantagioni arboree prospicienti la sede stradale sono obbligati a sfrondare o tagliare i rami protesi verso la strada fino all'altezza di 4,00 metri da terra per tutta la sezione utile della strada, onde consentire una adeguata visibilità e sicurezza per la circolazione.
5. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 metri.
6. Per l'impianto di alberi che sviluppino apparati radicali superficiali di particolare estensione (pinus pinea e similari) la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a 10,00 metri.

7. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o arbusti tenuti ad altezza non superiore ad 1,00 metro sul terreno non può essere inferiore a 1,00 metro.
8. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1,00 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3,00 metri.